



diritto & religioni

Semestrale
Anno III - n. 1-2008
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

5

 **LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno II - n. 1-2008
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi
A. Bettetini, G. Lo Castro,
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli,
A. Autiero, G. J. Kaczyński,
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria
Diritto ecclesiastico e professioni legali

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo
F. De Gregorio
G. Carobene
G. Schiano
A. Guarino
F. De Gregorio, A. Fuccillo

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sez. II di Lecce, 27 luglio 2007, n. 3015

**Accesso ai documenti – Giudizio canonico di nullità matrimoniale
– Rapporto diritto di riservatezza e diritto all'azione giudiziaria
Accesso ai documenti – Interesse che legittima l'accesso – Attivazione
giudizio canonico di nullità matrimoniale – Non necessarietà – Sem-
plice intenzione di intentare il giudizio – Sufficiente
Diritto di accesso ai documenti – Diritto soggettivo – Irrilevanza delle
norme regolamentari interne della P.A.**

Lo scioglimento del vincolo matrimoniale, in quanto propedeutico alla possibilità di contrarre un nuovo matrimonio, costituisce una situazione soggettiva di rango almeno pari al diritto alla tutela della riservatezza dei dati concernenti lo stato di salute dell'interessato. Pertanto, nel caso in cui l'istanza di accesso alla documentazione clinica del proprio coniuge sia motivata dall'esigenza di supportare con elementi probatori un'azione di nullità matrimoniale, da esercitare in sede canonica, deve ritenersi integrata la previsione dell'art. 60 del D.lgs. n. 196/2003, senza che possa avere alcun rilievo, al fine di escludere il diritto all'ostensione documentale, l'eventuale essenzialità, ai fini del giudizio ecclesiastico, della documentazione richiesta o le prospettive possibili circa il buon esito della promuovenda azione(1).

Per giustificare l'istanza di accesso alla documentazione clinica del proprio coniuge non è necessaria la previa attivazione del giudizio di nullità matrimoniale, essendo all'uopo sufficiente la ragionevole intenzione di intraprenderlo. Del resto, non rileva, nel senso di escludere la possibilità dell'invocato accesso, che i Tribunali ecclesiastici non facciano parte dello Stato italiano, in quanto, giusta gli impegni concordatari assunti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, le sentenze rese dai Tribunali ecclesiastici possono essere dichiarate efficaci nella Repubblica italiana e, pertanto, ad esse deve essere riconosciuta una situazione di pari dignità giuridica rispetto alle sentenze, emesse dai Tribunali dello Stato, volte a sciogliere il vincolo matrimoniale(2).

L'eventuale diversa regolamentazione interna della struttura sanitaria, che disponesse il divieto del rilascio a terzi della documentazione relativa allo stato di salute dei propri pazienti, non può incidere sul diritto di accesso, sia perchè si tratterebbe di una disciplina relativa ai casi ordinari e non a quelli in cui viene in rilievo il rapporto tra il diritto di accesso e la privacy, disciplinati sulla base dell'art. 60 del D. Lgs. n. 196/2003, sia perchè, se pure si configurasse una deroga alla disciplina del suddetto decreto legislativo e a quella dettata dall'art. 24 della legge n. 241/1990, essa dovrebbe essere disapplicata dal giudice, dovendosi qualificare il diritto di accesso come diritto soggettivo(3).

Omissis (...)

Considerato che:

- con il presente ricorso *ex art. 25 L. n. 241/1990* e s.m.i., P. L., premettendo di avere contratto a suo tempo matrimonio concordatario con C. (matrimonio successivamente naufragato a causa, secondo il ricorrente, del sopravvenire di disturbi psichici della coniuge e conclusosi con una separazione consensuale omologata dal Tribunale di Lecce), chiede la condanna dell'ASL Lecce all'esibizione della documentazione sanitaria relativa ai trattamenti terapeutici a cui la predetta sig.ra C. è stata sottoposta prima, durante e dopo il matrimonio. A sostegno della pretesa, il sig. P., come del resto aveva fatto già in sede amministrativa, rappresenta l'esigenza di disporre della suddetta documentazione in vista della proposizione di un'azione di nullità del matrimonio di fronte al competente Tribunale Ecclesiastico (azione fondata in particolare sulla riserva mentale da cui sarebbe stato inficiato il consenso a suo tempo prestato dalla sig.ra C., la quale avrebbe nascosto al coniuge di essere stata sottoposta a trattamenti di cura di disturbi di natura psichica). Il Direttore del C.S.M. di Lecce ha rigettato l'istanza adducendo l'esistenza del segreto professionale, nonché ragioni di tutela della *privacy*, di talché il sig. P. ha deciso di adire il TAR *ex art. 25 L. n. 241/1990*;

- si è costituita solo la sig.ra C., eccependo l'irrelevanza della documentazione per cui è causa rispetto alla proponenda azione di nullità del matrimonio (in quanto tale documentazione, se necessaria, sarà acquisita agli atti del processo canonico previo ordine istruttorio del Giudice ecclesiastico) e la prevalenza del diritto alla *privacy* rispetto al diritto di accesso in presenza di dati personali "ultrasensibili";

- il ricorso (che è stato proposto tempestivamente) merita accoglimento, per le seguenti ragioni.

La vicenda all'esame del TAR, la quale ripropone l'annosa questione dei rapporti fra diritto di accesso e diritto alla riservatezza, in presenza di dati c.d. ultrasensibili (art. 60 del D.Lgs. n. 196/2003), è stata già esaminata dalla Sez. V del Consiglio di Stato nella decisione 14.11.2006, n. 6681, relativa ad una controversia assolutamente analoga, in cui il giudice amministrativo di secondo grado ha statuito che:

a) a mente dell'art. 60 del D.Lgs. n. 196/2003, "quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile". Per ciò che attiene al caso in esame, "...*il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale costituisce certamente una situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute, in quanto involgente un significativo diritto della personalità....*" (così letteralmente la decisione n. 6681/2006);

b) in una situazione in cui il ricorrente motiva l'istanza di accesso con l'intenzione di corroborare fin dall'inizio l'azione di nullità del matrimonio di fronte al competente Tribunale Diocesano con gli elementi probatori ritenuti all'uopo necessari, deve ritenersi sussistente "...*l'interesse personale che legittima la proposizione della domanda di accesso, senza che sia necessaria alcuna penetrante indagine in merito alla essenzialità o meno della documentazione richiesta, né circa le prospettive di buon esito del rito processuale concordatario; quel che rileva è che, attraverso l'accesso, sia data al richiedente la possibilità di supportare nei termini più concreti la propria instauranda azione giudiziale, senza potersi operare alcun previo giudizio prognostico circa l'esito dell'azione stessa...*" (così ancora la decisione n. 6681/2006);

c) né, a giustificare l'istanza di accesso, è necessaria la previa attivazione del giudizio di annullamento del matrimonio, dovendo ritenersi sufficiente a suffragare l'istanza avanzata ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, anche la semplice, ragionevole intenzione di intentare l'azione giudiziale;

d) analogamente, non rileva in senso contrario la considerazione del carattere non nazionale e neppure statutale dei Tribunali ecclesiastici. A norma dell'art. 8, comma 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 (di ratifica ed esecuzione dell'accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense), invero, "le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello...". Pertanto, prosegue ancora la sentenza n. 6681/2006, "... si tratta di decisioni che, in base al solenne riconoscimento normativo ora detto (assunto nel rispetto dei principi enunciati nell'art. 7 della Costituzione), se pure rese da un potere giudiziario non appartenente allo Stato italiano, non di meno sono destinate ad acquisire, nello stesso, piena efficacia e forza cogente, in una situazione di pari dignità giuridica con le sentenze di scioglimento del vincolo matrimoniale civile assunte dagli organi giudiziari nazionali. Con la conseguenza che l'intento di adire la via giurisdizionale concordataria ai fini della declaratoria di nullità del vincolo coniugale va assimilato, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, all'intento di adire il giudice nazionale per il conseguimento del divorzio...".

- il Tribunale ritiene di dover condividere l'orientamento del Consiglio di Stato, sia per quanto concerne la qualificazione del diritto ad ottenere lo scioglimento del matrimonio come diritto della personalità avente rango almeno pari al c.d. diritto alla riservatezza (e ciò in quanto lo scioglimento è propedeutico alla possibilità di contrarre un nuovo matrimonio, per cui vengono in evidenza i principi di cui agli artt. 2 e 29 Cost.), sia per ciò che concerne l'affermazione secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 24, comma 7, della L. n. 241/1990, non è necessario che il ricorrente per l'accesso abbia già esperito l'azione a tutela del diritto per la cui salvaguardia è necessaria la conoscenza degli atti che la P.A. detentrica non ha reso disponibili;

- per quanto riguarda, infine, l'eventuale sussistenza di norme regolamentari interne all'ASL le quali vietano il rilascio a terzi della documentazione relativa allo stato di salute di pazienti dell'Azienda sanitaria leccese (pagina 5 della memoria di costituzione della controinteressata), si osserva che:

- tali norme riguardano evidentemente i casi ordinari e non anche i casi in cui viene in evidenza il rapporto fra diritto di accesso e *privacy* (trovando in questo caso il problema soluzione nel disposto dell'art. 60 del D.Lgs. n. 196/2003, il quale rimanda al giudice la valutazione circa l'equiordinazione fra le posizioni giuridiche confliggenti);

- laddove tuttavia le disposizioni regolamentari dell'ASL dovessero derogare alle norme dell'art. 60 D.Lgs. n. 196/2003 e dell'art. 24, comma 7, della L. n. 241/1990, le stesse ben possono essere disapplicate dal giudice, dovendosi qualificare il c.d. diritto di accesso come diritto soggettivo (la qual cosa la Sezione ha affermato, in particolare, nella sentenza 30.11.2005, n. 5436, e in altre decisioni successive);

- in ragione di quanto precede, il ricorso va accolto, con conseguente condanna dell'ASL Lecce a rendere disponibile al sig. P. la documentazione sanitaria relativa ai trattamenti terapeutici a cui la sig.ra C. è stata sottoposta presso il C.S.M. (o altre strutture analoghe, seppure diversamente denominate *ratione temporis*) di Lecce nel periodo summenzionato.

(...)

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce
– accoglie il ricorso in epigrafe.

(...)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

(...)

L'accesso a documenti contenenti dati «ultra-sensibili» e i giudizi canonici di nullità matrimoniale

CLAUDIA CIOTOLA

Con la sentenza n. 3015 del 27 luglio 2007, il T.A.R. Puglia è intervenuto sulla delicata, quanto dibattuta, questione della confliggenza tra il diritto di accesso ai documenti amministrativi e il diritto alla *privacy*¹.

La fattispecie, resa più complicata dalla circostanza che la richiesta di documenti era relativa a dati «ultra-sensibili»² di un soggetto non consenziente, era già stata, diverse volte, affrontata sul piano giurisprudenziale³ e trovava un precedente specifico nella sentenza n. 6681/2006 del Consiglio di Stato⁴, ove erano stati trattati i problemi relativi al rapporto tra diritto di accesso, diritto alla *privacy* e diritto di richiedere la declaratoria della nullità matrimoniale presso i Tribunali ecclesiastici.

Il caso concreto portato all'attenzione dei giudici pugliesi ricalca quasi pedissequamente quello già risolto dal supremo organo della giurisdizione amministrativa con la succitata sentenza⁵. Anche in esso, infatti, il processo ha preso l'avvio dalla richiesta

¹ Sul tema si vedano, tra gli altri, GIUSEPPE CASSANO-MARCO DEL VECCHIO, *Diritto alla riservatezza e accesso ai documenti amministrativi: profili sostanziali e tecniche risarcitorie*, Milano, Giuffrè, 2001; ANNA SIMONATI, *L'accesso amministrativo e la tutela della riservatezza*, Trento, Università degli Studi di Trento, Dipartimento di Scienze Giuridiche, 2002; MARCO BOMBARDELLI, *Nuovi orientamenti giurisprudenziali sul rapporto fra diritto di accesso e riservatezza*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 1999, 6, p. 549 ss.; MARCO LIPARI, *Il processo in materia di accesso ai documenti (dopo la l. 11 febbraio 2005, n. 15)*, in <http://www.giustamm.it>; GIANPIERO P. CIRILLO, *La tutela della privacy nel sistema del nuovo codice sulla protezione dei dati personali. Tutela civile, amministrativa, penale*, Padova, Cedam, 2004; CARMEN MUCIO, *Il diritto alla riservatezza nella pubblica amministrazione: dati sensibili, dati personali e diritto di accesso*, Milano, Ipsoa, 2003; SALVATORE CIMINI, *Diritto di accesso e riservatezza: il legislatore alla ricerca di nuovi equilibri*, in http://www.giustamm.it/new_2005/ART_2121.pdf.

² Tali sono i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dell'interessato.

³ Si possono consultare ad esempio: T.A.R. Lazio n. 308/2005; T.A.R. Lazio 153/2005; Consiglio di Stato n. 5 del 4 febbraio 1997.

⁴ Il testo della sentenza del Consiglio di Stato del 14 novembre 2006, n. 6681, è rinvenibile in *Diritto e Religioni*, 2007, 2, pp. 509- 511.

⁵ L'originario ricorrente, premesso che aveva intenzione di chiedere, in sede canonica, la declaratoria di nullità del suo matrimonio, a causa dei disturbi psichici della moglie, che avevano determinato il tracollo della vita coniugale, aveva inoltrato istanza al Dipartimento di Salute Mentale di Salerno, presso il quale la donna da vari anni era in cura, per accedere alla documentazione clinica della stessa, la cui acquisizione era prospettata come necessaria per dare avvio e proseguire presso il tribunale ecclesiastico il processo di nullità matrimoniale. La richiesta era rimasta inevasa e avverso il silenzio-rigetto dell'amministrazione il richiedente aveva adito il T.A.R. Campania, che, con sentenza del 10 novembre 2005 n. 2248, aveva accolto il ricorso proposto riconoscendo l'obbligo della struttura

da parte di un uomo di poter accedere alla documentazione clinica delle moglie, al fine di poter promuovere un giudizio di nullità matrimoniale in sede canonica⁶ e si è concluso con l'accoglimento del ricorso, condannando la struttura sanitaria all'esibizione della documentazione clinica richiesta dal ricorrente.

I giudici del T.A.R. pugliese hanno ritenuto opportuno richiamare specificamente e fare propria la decisione del Consiglio di Stato, ove si era stabilita, per un caso analogo, la prevalenza del diritto di accesso alla documentazione amministrativa, sulla base della considerazione che l'incartamento clinico richiesto dall'originario ricorrente era necessario per fornire il substrato probatorio della promuovenda azione di nullità matrimoniale innanzi al Tribunale ecclesiastico e che, pertanto, la richiesta di accesso si poneva in modo strumentale rispetto alla tutela di un bene di rilievo esistenziale *“consistente nella libertà di contrarre nuovo matrimonio concordatario, quindi con effetti sia innanzi alla Chiesa che allo Stato italiano”*. Al fine di rafforzare quella che era stata l'analogia conclusione dei giudici del T.A.R. Campania, il Consiglio di Stato sottolineava che, stanti gli accordi concordatari tra lo Stato e la Chiesa cattolica, le sentenze dichiarative della nullità matrimoniale rese dai Tribunali ecclesiastici, sono suscettibili di acquistare efficacia cogente anche all'interno dell'ordinamento civile, e, pertanto, sosteneva che *“l'intento di adire la via giurisdizionale concordataria ai fini della declaratoria di nullità del vincolo coniugale va assimilato, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, all'intento di adire il giudice nazionale per il conseguimento del divorzio”*.

La sentenza resa dal T.A.R. Puglia, che avrebbe potuto sviluppare le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato in tema di rapporti tra diritto di accesso, diritto alla privacy e giudizi canonici di nullità matrimoniale, si è limitata a richiamare la decisione precedente: *“il Tribunale ritiene di dover condividere l'orientamento del Consiglio di Stato, sia per quanto concerne la qualificazione del diritto ad ottenere lo scioglimento del matrimonio come diritto della personalità avente rango almeno pari al c.d. diritto alla riservatezza (e ciò in quanto lo scioglimento è propedeutico alla possibilità di contrarre un nuovo matrimonio, per cui vengono in evidenza i principi di cui agli artt. 2 e 29 Cost.), sia per ciò che concerne l'affermazione secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 24, comma 7, della L. n. 241/1990, non è necessario che il ricorrente per l'accesso abbia già esperito l'azione a tutela del diritto per la cui salvaguardia è necessaria la conoscenza degli atti che la P.A. detentrica non ha reso disponibili”*.

Gli esiti cui è giunta la giurisprudenza amministrativa, nelle sentenze qui ricordate,

sanitaria di esibire la documentazione richiesta dalla parte ricorrente e compresa nell'arco di tempo delineato nella decisione. Contro la succitata sentenza del T.A.R., l'originaria controinteressata aveva poi proposto appello al Consiglio di Stato, che, con sentenza del 21 aprile- 14 novembre 2006, n. 6681, ha dichiarato infondato l'appello e confermato la decisione resa in prima istanza.

⁶ Il ricorrente, premettendo di avere contratto a suo tempo matrimonio concordatario, naufragato a causa del sopraggiungere di disturbi psichici della coniuge e conclusosi con una separazione, chiedeva la condanna dell'ASL Lecce all'esibizione della documentazione sanitaria relativa ai trattamenti terapeutici a cui la moglie era stata sottoposta prima, durante e dopo il matrimonio. A sostegno della pretesa, il ricorrente, rappresentava l'esigenza di disporre della suddetta documentazione in vista della proposizione di un'azione di nullità del matrimonio di fronte al competente Tribunale Ecclesiastico. La struttura sanitaria interpellata aveva rigettato l'istanza del ricorrente adducendo l'esistenza del segreto professionale, nonché ragioni di tutela della privacy, per cui l'istante aveva deciso di adire il T.A.R.

appaiono in larga parte condivisibili. I limiti prospettati al diritto alla *privacy*⁷, infatti, sono in piena aderenza alla normativa vigente in materia, ove è stata accantonata la tesi, sostenuta da parte della dottrina, prima che fosse adottata in Italia una normativa specifica sulla materia⁸, che il diritto alla riservatezza dovesse essere inteso come una sorta di diritto dominicale, che accorderebbe al titolare la possibilità di scegliere di lasciare nell'assoluta segretezza tutti i dati relativi alla propria sfera intima con un totale divieto di trattamento dei dati personali. Come configurato dalle disposizioni di legge, il diritto alla *privacy* deve essere, piuttosto, concepito alla luce della dimensione relazionale della persona, la quale implica che, ai fini della tutela, non si possa prescindere da un confronto con la comunità di appartenenza e con i diritti degli altri consociati.

Anche se lo sviluppo normativo dell'ultimo decennio ha cercato di dare una risposta all'esigenza, immediatamente connessa alla tutela della personalità dell'individuo, di porre la propria identità al riparo dalla conoscenza e dall'ingerenza altrui, non si è certo giunti a sancire un «diritto all'oblio» o all'oscuramento totale dei propri dati personali⁹. Il mezzo adoperato a presidio del riserbo personale, lungi dal prevedere un divieto assoluto al trattamento dei dati personali, è stato quello di stabilire forme di circolazione controllata dei c.d. «dati sensibili»¹⁰, al fine di evitare che l'indebito utilizzo di tali dati possa prestarsi ad un uso discriminatorio o, comunque, compromettere la possibilità, propria di ciascun individuo, di esprimersi liberamente nel contesto sociale, dando, di volta in volta, un'immagine di sé, che meglio corrisponda al proprio interno sentire.

Lo stesso Garante per la protezione dei dati personali aveva chiarito che la tutela della *privacy* «non comporta necessariamente un regime di assoluta riservatezza dei dati, dovendosi verificare di volta in volta se sussistono altri diritti o interessi meritevoli di pari o superiore tutela»¹¹.

⁷ Si possono consultare sul diritto alla *privacy*, tra gli altri, FRANCESCO BILOTTA, *L'emersione del diritto alla privacy*, in *Privacy*, a cura di AGOSTINO CLEMENTE, Padova, Cedam, 1999; GUIDO ALPA, *La normativa sui dati personali. Modelli di lettura e problemi esegetici*, in *Trattamento dei dati personali e tutela della persona*, a cura di VINCENZO CUFFARO-VINCENZO RICCIUTO-VINCENZO ZENO ZENCOVICH, Milano, Giuffrè, 1998, p. 36 ss.; ROBERTO PARDOLESI, *Dalla riservatezza alla protezione dei dati personali: una storia di evoluzione e discontinuità*, in *Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali*, a cura di ROBERTO PARDOLESI, I, Milano, Giuffrè, 2003, p. 1 ss.

⁸ Si ricorderà che l'introduzione di una specifica normativa sulla *privacy* in Italia risale alla legge 31 dicembre 1996 n. 675, che, poi, ha subito diverse integrazioni e modifiche. Con d. lgs. Del 30 giugno 2003 è stato emanato il *Codice* in materia di protezione dei dati personali.

⁹ Si veda SALVATORE BERLINGÒ, *Si può essere più garantisti del Garante? A proposito delle pretese di «tutela» dai registri di battesimo*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2000, I, p. 299, che rileva: «Non sembra però pienamente condivisibile la tesi che il diritto alla ricostruzione della propria identità personale possa comportare un'assoluta e indiscriminata potestà di «oscurare» il proprio passato e di offrire anche una «falsa» rappresentazione della propria realtà personale; un diritto del genere, in una prospettiva non più irrelata o autistica, deve accettare di sottoporsi ad un congruo vaglio critico e di dar conto delle «prestazioni» già rese dal soggetto, secondo quanto è ribadito pure dagli indirizzi più «liberali» in tema di formazione e obiezione di coscienza».

¹⁰ Cfr. NICOLA COLAIANNI, *Banche dati e libertà religiosa*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1994, I, pp. 24-25: il quale rileva che il carattere di sensibilità di un dato deriva dalla sua potenziale attitudine a consentire trattamenti discriminatori tra i consociati.

¹¹ In questi termini si era espresso il Garante per la protezione dei dati personali in un parere del 27

Le disposizioni legislative vigenti, del resto, aiutano a risolvere le situazioni di confliggenza tra opposte situazioni giuridiche ugualmente meritevoli di tutela. In proposito, ad esempio, il comma 4, lett. c), dell'art. 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (recante il *Codice in materia di protezione dei dati personali*) stabilisce che i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento, anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante, quando il trattamento medesimo è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, e dispone che, quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero deve consistere in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale inviolabile.

Di analogo spessore è la previsione dello stesso *Codice della privacy* in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui all'art. 60, specificamente richiamato nella sentenza del T.A.R. Puglia, ove si statuisce la possibilità di trattamento di dati concernenti lo stato di salute o la vita sessuale di un soggetto, senza il suo consenso, quando la situazione giuridica da tutelare, attraverso la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato¹².

Il diritto alla riservatezza non può essere invocato come uno schermo protettivo contro qualsiasi attività che possa produrre un'intrusione nell'altrui sfera sensibile, ma deve essere valutato anche in considerazione dei diritti e libertà fondamentali degli altri consociati. D'altra parte, se si volesse assicurare una tutela incondizionata alla *privacy*, ciò determinerebbe una paralisi dei processi canonici di nullità matrimoniale, che, proprio per il loro oggetto, non possono non entrare nell'intimo del vissuto personale¹³.

La giurisprudenza amministrativa, con le sentenze rese sui casi di interferenza tra diritto alla *privacy* e giudizi di nullità matrimoniale, ha fatto chiarezza su temi spinosi. Ciò nonostante, il percorso argomentativo seguito non appare convincente in tutti gli aspetti.

In particolare, la precisazione, contenuta nella decisione del Consiglio di Stato e

ottobre 1999, concernente il trattamento dei dati personali da parte di uffici giudiziari.

¹² L'art. 60 del d.lgs. n. 196/2003 stabilisce testualmente: "Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile". Si pone in linea con tale disposizione l'art. 16 comma 7 della legge n. 15/2005, che consente l'accesso, qualora si tratti di dati sensibili e/o giudiziari, "nei limiti in cui sia strettamente indispensabile".

¹³ Sugli aspetti processual-canonistici della questione, si rinvia a CARLO GULLO, *Questioni di liceità delle prove nelle nullità matrimoniali*, in <http://sociebrasicanon.vilabl.nol.com.br/gullo.htm>; ANTONIO INGOGGLIA, *Inammissibilità di prove illecite quoad substantiam e quoad modum acquisitionis nel processo canonico di nullità del matrimonio. Prime considerazioni sull'art. 157 della recente Istruzione "Dignitas Connubii"*, in http://www.olir.it/areetematiche/73/documents/Ingoggia_Prove.pdf. Sul tema della pubblicità e segretezza del processo canonico di nullità matrimoniale si rinvia alle belle pagine di VINCENZO TURCHI, *Pubblicità e segretezza*, in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas Connubii"*, I, *I principi*, Libreria Editrice Vaticana, 2007, pp. 285-311.

richiamata in quella del T.A.R. Puglia, circa l'assimilabilità del giudizio canonico di nullità matrimoniale a quello civile di divorzio, oltre ad essere impropria¹⁴, appare non utile e fuorviante. Infatti, il diritto di accertare il proprio *status* in sede canonica, anche se fosse strumentale al solo fine di risolvere una «questione di coscienza», a prescindere dalla volontà di celebrare un nuovo matrimonio valido agli effetti civili¹⁵ e dalla possibilità di ottenere la delibazione della sentenza ecclesiastica¹⁶, dovrebbe ritenersi sufficiente in sé a supportare una richiesta di accesso alla documentazione amministrativa del coniuge, essendo diretta emanazione del diritto di libertà religiosa espressamente riconosciuto dall'art. 19 Cost¹⁷, che certamente integra la previsione

¹⁴ Le profonde differenze tra il giudizio canonico di nullità matrimoniale e quello civile di divorzio sono state sottolineate anche dalla Corte Costituzionale, che nella sentenza 24-27 settembre 2001, n. 329, ha sancito: *“le due fattispecie della nullità del matrimonio e del divorzio presentano elementi di diversità non meramente formali, ma sostanziali. L'una si fonda – tanto nell'ordinamento civile quanto in quello canonico, sia la causa di nullità prevista da entrambi o da uno solo di essi – sulla constatazione giudiziale di un difetto originario dell'atto. L'altro, viceversa, si fonda, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 898 del 1970, sull'accertamento, ad opera del giudice, «che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3», e quindi presuppone una crisi dello svolgimento del rapporto coniugale.*

La diversità strutturale delle due fattispecie vale di per sé ad escludere la violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento, in quanto, a cagione di essa, non è costituzionalmente necessario che le situazioni di declaratoria della nullità canonica alle quali fanno riferimento i rimettenti debbano ricevere lo stesso trattamento che l'ordinamento assegna alla disciplina delle conseguenze patrimoniali della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (o dello scioglimento del matrimonio civile).

Benvero, tanto nell'ipotesi della nullità, quanto in quella del divorzio, è possibile che dal matrimonio sia derivata l'instaurazione fra i coniugi di una consolidata comunione di vita. Ma spetta solo al legislatore – nell'esercizio della sua discrezionalità, e salvo il sindacato di costituzionalità – il potere di modificare il sistema vigente nella prospettiva di un accostamento tra la disciplina della nullità del matrimonio concordatario e quella della cessazione degli effetti civili conseguenti alla sua trascrizione, per effetto di divorzio”.

¹⁵ La dottrina ha, in diverse occasioni, specificato come la *libertà matrimoniale* possa essere inquadrata, nel sistema vigente, anche come concreta specificazione del diritto di *libertà religiosa*: cfr., sul punto, PASQUALE LILLO, *Matrimonio «concordatario» e giurisdizione competente*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1993, 4, p. 1248. Sul rilievo della volontà degli effetti civili per la trascrizione del matrimonio canonico, si rinvia a MARIO TEDESCHI, *La volontà degli effetti civili nel regime della trascrizione del matrimonio canonico*, in IDEM, *Vecchi e nuovi saggi di diritto ecclesiastico*, Milano, Giuffrè, 1990, p. 3ss.

¹⁶ Del resto, costituisce motivo di ulteriore riflessione il fatto che l'efficacia civile della sentenza ecclesiastica è solo eventuale. Sul punto cfr. RAFFAELE BOTTA, *Il matrimonio «concordatario»*, in *Il diritto di famiglia*, a cura di ALESSANDRO ALBISSETTI, I, Torino, 1999, p. 57: *“nella normativa neoconcordataria l'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale da automatica è divenuta meramente eventuale, non solo perché la Corte d'appello potrebbe rifiutare la «delibazione (ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge), ma anche e soprattutto perché la stessa «delibazione» è possibile solo se sono i coniugi a volerla e a richiederla”.*

¹⁷ Sui rapporti tra libertà religiosa, diritto alla *privacy* e autonomia confessionale si vedano i commenti della dottrina intervenuta sul caso, verificatosi nel 1999, di un uomo, militante in un'associazione di carattere ateistico, che aveva richiesto la cancellazione dei propri dati dal registro dei battezzati. L'associazione di cui il richiedente faceva parte era l'UAAR (Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti), che, da anni, porta avanti una campagna per lo “sbattezzo”. Per informazioni più dettagliate si rinvia a <http://www.uaar.it/laicita/sbattezzo/#09>. In relazione ai commenti della dottrina,

legislativa dell'art. 60 del d. lgs. n. 196/2003, in base alla quale l'accesso ai c.d. dati «ultra-sensibili» deve essere consentito quando la situazione soggettiva da tutelare, con la richiesta di accesso, sia di rango almeno pari al diritto alla *privacy* dell'interessato.

Il fatto che nelle sentenze richiamate in precedenza non vi sia alcun riferimento al diritto di libertà religiosa dei soggetti richiedenti l'accesso alla documentazione sanitaria del proprio coniuge, nonostante, in entrambi i casi, l'istanza di accesso facesse esplicito riferimento alla volontà di questi di adire il Tribunale ecclesiastico, per ottenere la declaratoria della nullità del loro matrimonio, appare una macroscopica «dimenticanza», senza la quale i giudici amministrativi avrebbero potuto evitare di arrovellarsi, ipotizzando comparazioni del tutto inadeguate, sulle questioni connesse all'efficacia civile delle sentenze di nullità matrimoniale rese dai Tribunali ecclesiastici.

Se la decisione del T.A.R. Puglia ha sostanzialmente richiamato il precedente giudicato del Consiglio di Stato, si è comunque discostata da esso nella misura in cui non ha tracciato limiti temporali ristretti al riconosciuto diritto di accesso del ricorrente. Nella pronuncia del Consiglio di Stato, infatti, si era stabilito che l'obbligo di ostensione documentale, da parte della struttura sanitaria, doveva comunque rispettare i limiti tracciati dai giudici di prime cure¹⁸, i quali avevano ritenuto di dover circoscrivere l'invocato accesso, trattandosi di un tema relativo all'incapacità nuziale, al solo “*periodo temporale coperto dal matrimonio, ivi compreso l'intero anno solare (2003) nel quale esso è stato contratto*”. Peraltro, l'arco cronologico delineato, immediatamente prossimo alla celebrazione delle nozze, non sembrava tenere in adeguata considerazione il fatto che, molto spesso, ai fini dell'accertamento di una patologia di carattere psichico e della sua conseguente efficacia invalidante rispetto al matrimonio canonico, bisogna estendere l'indagine all'intera esperienza di vita della persona e ricostruire la sua storia clinica con sufficienti margini di precisione. La possibilità di poter usufruire di documentazione clinica al riguardo può essere di fondamentale importanza, consentendo di chiarire se, nel corso del matrimonio, si sia manifestata una patologia che già esisteva nel soggetto, prima delle nozze, anche se, eventualmente, non si era ancora espressa in tutta la sua sintomatologia, o se, piuttosto, i disagi psichici manifestati dopo le nozze trovano la loro matrice in episodi successivi alla celebrazione del matrimonio, non potendo, in tale ultimo caso, avere rilievo ai fini della validità del vincolo nuziale.

I limiti stabiliti dalla legge, per il trattamento dei dati ultra-sensibili, e la ricono-

si vedano, tra gli altri, SALVATORE BERLINGÒ, *Si può essere più garantisti del Garante?*, cit.; RAFFAELE BOTTA, *Trattamento dei dati personali e confessioni religiose (dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 al d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135)*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1999, I, p. 887ss.; NICOLA COLAIANNI, *Libertà religiosa e società dell'informazione*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1999, I, p. 195 ss.; VENERANDO MARANO, *Diritto alla riservatezza, trattamento dei dati personali e confessioni religiose. Note sull'applicabilità della legge n. 675/1996 alla Chiesa Cattolica*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1998, p. 305 ss.; GIUSEPPE DALLA TORRE, *Registro dei battesimi e tutela dei dati personali: luci e ombre di una decisione*, in *Giustizia civile*, 2001, I, p. 235 ss.

¹⁸ In particolare, nella parte conclusiva della sentenza n. 6681/2006, si legge: “*Per tali motivi l'appello in epigrafe appare infondato, e, per l'effetto, deve essere respinto; con il conseguente accoglimento della relativa domanda e declaratoria dell'obbligo di ostensione documentale in capo all'ASL Salerno 2, nei limiti, peraltro, tracciati dal TAR in sentenza e non contestati dall'originario ricorrente*”.

sciuta possibilità di utilizzare tali dati solo in quanto strumentali alla tutela di diritti fondamentali, già sembrano sufficienti a ritenere operativo, nei confronti dell'interessato, un sistema di garanzie idonee ad evitare abusi. Pertanto, una volta riconosciuta la possibilità dell'utilizzo dei dati concernenti lo stato di salute del coniuge, per poter adire la giurisdizione ecclesiastica, si sarebbe dovuto evitare di stabilire dei limiti cronologici al diritto di accesso alla documentazione amministrativa, che non possono che apparire arbitrari e, comunque, completamente avulsi dalle esigenze istruttorie proprie del processo canonico.

In tale contraddizione, però, non è incorso il Tribunale amministrativo pugliese, che ha accolto il ricorso senza tracciare confini cronologici netti al riconosciuto diritto di accesso.